



Circolare N. 3/2024

Oggetto: Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito nella legge 12 luglio 2024, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, articolo 1, comma 2
Sospensione ed allungamento dei finanziamenti assistiti dalla garanzia di ISMEA

Come noto, la normativa in oggetto ha introdotto – tra l’altro – talune disposizioni urgenti in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura. In particolare, l’articolo 2, comma 2 prevede che: *‘Le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all’anno precedente, previa presentazione di un’autocertificazione, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l’assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina», agli aiuti di importo limitato.’*

Ciò premesso, ISMEA, sulla base dei chiarimenti forniti al riguardo dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in considerazione della eccezionalità della situazione contingente, così come richiamata dalla norma in argomento, ha ritenuto di autorizzare, ferme restando le condizioni richiamate dalla norma in premessa, la sospensione ed il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti, senza procedere al ricalcolo della maggior commissione di garanzia e – conseguentemente – senza oneri per il beneficiario.

Ai fini della concreta operatività di quanto sopra, le banche corrispondenti, in fase di istruttoria della richiesta di sospensione e di allungamento, dovranno acquisire l’autocertificazione il cui modello (allegato) è pubblicato sulle pagine relative alla garanzia ISMEA riguardante, tra l’altro, la riduzione del volume di affari, della produzione o delle quantità conferite (a seconda dei casi) a partire dai limiti minimi previsti dalla legge.

Inoltre:

- per quanto riguarda le operazioni assistite da **garanzia sussidiaria**, la sospensione dovrà essere comunicata al Garante secondo le modalità già in uso utilizzando il modello (allegato) pubblicato sulle pagine relative alla garanzia ISMEA, unitamente alla suddetta autocertificazione corredata del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa;
- con riferimento alle **fidejussioni ordinarie** ed a quelle **rilasciate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere c), e), e p)** - fermo restando che, **per le sospensioni ed allungamenti ai sensi della normativa in oggetto**, non è richiesto il preventivo assenso del Garante - l'autocertificazione corredata del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa, unitamente al nuovo piano di ammortamento, dovranno essere inviati via PEC all'indirizzo isMEA@pec.isMEA.it, avendo cura di indicare nell'oggetto della mail "*Sospensione ai sensi del Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito nella legge 12 luglio 2024, n. 101 - rif. XXXXFID*". Non occorre procedere con la segnalazione della sospensione tramite il portale dedicato G-Spot;
- nei casi delle operazioni **L25, U35 e GR8**, le operazioni di sospensione e allungamento dovranno essere segnalate tramite le apposite funzioni in via di predisposizione nei relativi portali. Per queste posizioni il modulo di autocertificazione dovrà essere conservato presso la Banca e trasmesso al Garante in caso di richiesta di escussione della garanzia.

Le modalità di segnalazione sopra richiamate dovranno essere adottate dalle Banche anche per posizioni eventualmente già segnalate con altre modalità, in quanto, si ribadisce, è necessaria l'acquisizione e (per le operazioni di cui ai primi due punti precedenti) il successivo invio del modulo di autocertificazione.

Le sospensioni ed allungamenti sopra descritti, in quanto concessi sulla base della normativa in oggetto indicata (Decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 convertito nella legge 12 luglio 2024, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale*", articolo 1, comma 2) **non daranno luogo ad alcun onere a carico dei soggetti garantiti**, e relativamente alle garanzie concesse ai sensi dei Quadri Temporanei Covid-19 e Ucraina, **consentono di superare la durata massima originariamente prevista nei rispettivi quadri temporanei**.

Si resta a disposizione per eventuali, ulteriori chiarimenti e si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
Dr.ssa Maria Chiara Zaganelli
Firmato digitalmente ai sensi del CAD

Allegati:

- modello di autocertificazione delle condizioni di accesso alla misura
- modello di comunicazione sospensione ed allungamento per garanzia sussidiaria